



ORIGINALE

10404/2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Amministrativa
Urbanistica

R.G.N. 4496/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

Con. 10404

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.t.

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - Ud. 18/12/2015
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - PU
- Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4496-2013 proposto da:

, elettivamente domiciliati in
 ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio
 dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che li rappresenta e
 difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

2015

contro

2547

FONDIARIA SAI SPA, FLAUTO NICOLA, FLAUTO LUIGI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 98/2012 del TRIBUNALE DI TORRE

ANNUNZIATA - SEDE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI
STABIA, depositata il 24/01/2012, R.G.N. 734/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

lu

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo con sentenza del 20 gennaio 2012 in sede d'impugnazione, ha accolto la domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta da _____ e da _____ nei confronti di Flauto Luigi e Flauto Nicola e della Fondiaria Sai s.p.a. Avverso detta decisione propongono ricorso _____ e _____ con due motivi.

Non presentano difese i resistenti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso _____ denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. ex articolo 360 numero 4 c.p.c. per non avere la Corte d'appello provveduto in ordine alla domanda ,ritualmente proposta, di risarcimento del danno alla persona sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.

2. Il motivo è fondato

Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in quanto è stata denunciata una nullità della sentenza per errore in procedendo, risulta, come del resto correttamente riportato nel ricorso, che il _____ aveva richiesto il risarcimento anche dei danni alla persona.

La Corte d'appello, provvedendo alla modifica della decisione di primo grado e accertando la responsabilità esclusiva di Flauto Luigi nella causazione dell'incidente, ha liquidato in favore del _____ unicamente il danno all'autovettura, senza provvedere alla domanda di risarcimento del danno alla persona, che risulta proposta in primo grado e riproposta con l'atto di appello. Il motivo è accolto ed il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulla domanda di risarcimento del danno alla persona proposta da _____

3. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1219, 1223 ,1224, 1226 , 1499, 2043 ,2056, 2058, 2697, 2727, 2729 c.c. 112,100 15,3 111,345 c.p.c. ex 111 cost ; violazione dei principi in tema di debito di valore ed integrale risarcimento del danno ,mancata liquidazione

del danno da ritardo e da lucro cessante per il ritardato pagamento delle somme dovute e liquidate al titolo di risarcimento del danno; insufficiente illogica e contraddittoria motivazione ex art. 360 primo comma n.3 e 5 c.p.c.

4. Il motivo è fondato .

Infatti il Tribunale di Napoli ha liquidato in favore di [redacted] e [redacted] i danni all'attualità, vale a dire al momento della decisione di secondo grado, senza provvedere all'integrale risarcimento del danno secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che ha affermato "In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto inoltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro. Cass. Sez. Unite 14-1-2009 n.557.

Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio" (Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

5. Il giudice di secondo grado, avendo liquidato il danno all'attualità vale a dire al momento della decisione di secondo grado, avrebbe dovuto liquidare anche il

danno da ritardo per il ritardato pagamento delle somme dovute dal fatto alla decisione ,oltre agli interessi legali dovuti dalla decisione al saldo.

La sentenza va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione a diversa sezione del Tribunale di Torre Annunziata.


P.Q. M

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata a diversa sezione.


Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 18 dicembre 2015

il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 MAG. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

